SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 304

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 dicembre 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235

### PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1996.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici — concordato il 22 luglio tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP./Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA. - ANMDO-SNAMI), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, per gli aspetti normativi relativamente al quadriennio 1994-1997 e per il biennio economico 1994-1995.**

### PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1996.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici — concordato il 17 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, per gli aspetti normativi relativamente al quadriennio 1994-1997 e per il biennio economico 1994-1995.**

### PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1996.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP./Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA. - ANMDO-SNAMI), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, per il biennio economico 1996-1997.**

### PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1996.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 31 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, per il biennio economico 1996-1997.**

Da 96A8573 a 96A8576

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665.

**Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

### Art. 1.

*(Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale)*

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAV-TAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni due anni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in società per azioni è inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.

*(Compiti dell'Ente)*

1. L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresì ogni altra attività connessa come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

*a)* di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

*b)* di meteorologia aeroportuale;

*c)* di informazione aeronautica;

*d)* di telecomunicazioni aeronautiche;

*e)* di radio-navigazione e radio-diffusione.

3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:

*a)* promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

*b)* cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

*c)* provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;

*d)* produce la cartografia;

*e)* provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti.

Art. 3.

*(Organi dell'Ente)*

1. Sono organi dell'Ente:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il collegio dei revisori dei conti;

*d)* il direttore generale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società, che non siano dipendenti dell'Ente.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; restano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG nel corso dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

6. Sui decreti di nomina e di determinazione degli emolumenti le Commissioni

parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere.

7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile; è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

8. Il direttore generale è nominato con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'Ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei trasporti. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'Ente nominato direttore generale è collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Le relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

Art. 4.

*(Statuto)*

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.

*(Controllo della Corte dei conti)*

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.

*(Rapporti giuridici e patrimonio)*

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

*(Ordinamento contabile)*

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

5. In via transitoria, limitatamente ai servizi di assistenza al volo, per il traffico aereo in rotta e in terminale, prestati ed accertati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che abbiano effettuato i relativi pagamenti, ancorché tardivamente purché entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le penalità e gli interessi di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni. Per gli accertamenti relativi ai predetti servizi prestati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1284 del codice civile.

## Art. 8.

*(Personale)*

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. La dotazione organica è strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicità, l'Ente definisce entro il 1° gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attività e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma dell'articolo 731 è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis)* il personale addetto al controllo del traffico aereo»;

*b)* il secondo comma dell'articolo 731 è sostituito dal seguente:

«Il personale di cui alle lettere *a)* e *c-bis)* del primo comma ed il personale di cui alla lettera *b)*, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.»;

*c)* al secondo comma dell'articolo 735 le parole: «dall'azienda» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente succeduto all'azienda»;

*d)* all'articolo 735 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento».

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo.

Art. 9.

*(Contratto di programma e contratto di servizio)*

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed e stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

*a)* regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

*b)* definisce gli obiettivi e gli *standard*, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e *standard* è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

*c)* definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo;

*d)* prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

5. Il contratto di servizio ha durata almeno triennale; regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli *standard* di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza.

6. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi, nonché al

conseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di programma e dal piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 10.

*(Programmi europei nel settore della navigazione satellitare)*

1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare «*Global navigation satellite system*» (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la Direzione generale dell'aviazione civile, l'Agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all'articolo 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

*(Assunzioni)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'AAAVTAG può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 12.

*(Fondo di produttività)*

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività» con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale.

Art. 13.

*(Esenzione fiscale)*

1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la tra-

sformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 14.

*(Disposizioni finali)*

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 15.

*(Convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge)*

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589.

**La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

Data a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2709):

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO)il 15 novembre 1996.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, XI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 25 novembre 1996.

Esaminato in aula il 25 novembre 1996 e 3 dicembre 1996 e approvato il 9 dicembre 1996.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1849):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 12 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 18 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 2*

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), come modificato dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, è il seguente:

«Art. 3 *(Compiti dell'Azienda)*. — L'Azienda provvede:

*a)* alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra:

*b)* al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio o visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

allo sviluppo del traffico aereo;

al progresso tecnologico;

alle modifiche delle norme internazionali in materia di assistenza al volo,

*c)* alla ricerca, ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;

*d)* al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

*e)* ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;

*f)* ai rapporti con enti e società nazionali che operano nel settore,

*g)* alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all'art. 1, legge 11 luglio 1977, n. 411;

*h)* al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;

*i)* all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attività contrattuale;

*l)* ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

*m)* alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico operativi relativi all'assistenza al volo;

*n)* agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;

*o)* alla imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento degli impianti;

*p)* al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

*q)* alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera *n)* dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

*r)* all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza.

L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a società ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.

La partecipazione alle società o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di società o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto.

È altresì abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonché ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, è il seguente:

«Art. 4 *(Servizi gestiti dell'Azienda)*. — Con riferimento al precedente art. 3, punto *a)*, l'Azienda gestisce in particolare:

i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove ciò sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari;

il servizio metereologico aeroportuale;

il servizio informazioni aeronautiche;

i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione».

— Il D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484, reca: «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242».

*Note all'art. 3:*

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

— Gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile recano la disciplina del collegio sindacale delle società per azioni.

*Nota all'art. 5.*

— Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici)*. — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge,

a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi in termini di cassa».

— Il testo dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«Art. 30 *(Conti di cassa)*. — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

— La legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, reca: «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta».

— Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, reca «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime». L'art. 5 ha istituito le seguenti tasse: *a)* tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; *b)* tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 411/1977 è il seguente:

«Art. 9. — In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresì gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), è il seguente:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

— Il testo dell'art. 731, primo e secondo comma, del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, già modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«La gente dell'aria comprende:

*a)* il personale di volo;

*b)* il personale addetto ai servizi di terra;

*c)* il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;

c-bis) *il personale addetto al controllo del traffico aereo.*

*Il personale di cui alle lettere* a) *e* c-bis) *del primo comma ed il personale di cui alla lettera* b), *limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni».*

— Il testo dell'art. 735 del codice della navigazione, già modificato dall'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 735 *(Albi e registro della gente dell'aria).* — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente *dall'ente succeduto all'azienda* di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali.

*Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento».*

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette».

— Il testo dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1994, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente: «23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi».

— Il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio».

*Nota all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti ai servizi di emergenza), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne.

2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. *(Omissis).*

3.*bis.* Nell'ambito della trasformazione dell'azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali».

*Note all'art. 15:*

— I decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387 e 20 settembre 1996, n. 490, decaduti per mancata conversione in legge nei termini costituzionali, recavano: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

— Il D.L. 21 novembre 1996, n. 589, reca: «Disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei».

**96G0689**

## LEGGE 23 dicembre 1996, n. 666.

**Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari*

1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.a., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1812):

Presentato dal sen. SALVI ed altri il 29 novembre 1996.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 2 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 5 dicembre 1996.

*Camera dei deputati* (atto n. 2832):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 10 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 17 dicembre 1996.

96G0695

## PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1996.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — del testo dell'accordo concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNASM, riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Visto il contratto nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 ed in particolare l'art. 2, comma 1 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro il quale prevede che «il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica»;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo n. 29/1993 riguardante l'«interpretazione autentica dei contratti collettivi» e l'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, riguardante le modalità attuative, per il comparto «Scuola», della predetta disposizione dell'art. 53 del decreto legislativo n. 29/1993;

Viste le lettere prot. n. 4447 del 3 luglio 1996, prot. n. 4808 del 17 luglio 1996 e del 18 ottobre 1996, (quest'ultima pervenuta il 14 novembre 1996), con le quali l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il «testo dell'accordo concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNASM, riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente alla «relazione illustrativa» dell'articolato ed ai «prospetti» relativi alla quantificazione del personale interessato ed alla relativa spesa, nella quale è stato precisato che «gli oneri derivanti dall'interpretazione autentica dell'art. 66 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, sono relativi al primo biennio» economico per il 1994/1995 e che l'«onere in questione dovrà aggiungersi agli oneri del contratto suddetto, contratto per il quale è residuata» la necessaria «disponibilità di risorse»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede

che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo concordato, con le specificazioni fornite dall'ARAN con le citate lettere prot. n. 4808 del 17 luglio 1996 e del 18 ottobre 1996, non risulta in generale in contrasto con le citate Direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, pevia intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ......» e ad «esercitare ...... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rapresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e U-NASM, riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 21 novembre 1996

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996*
*Atti di governo, registro n. 105, foglio n. 13*

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito alla registrazione da parte della Corte dei conti, in data 4 dicembre 1996, registro n. 105, foglio n. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo dell'accordo concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e U-NAMS, riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», il giorno 11 dicembre 1996, alle ore 15 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del del comitato direttivo come di seguito indicati:

prof. Carlo Dell'Aringa;

prof. Giancandido De Martin;

avv. Guido Fantoni;

avv. Arturo Parisi;

prof. Gianfranco Rebora,

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, UIL, CISAL, CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA.

Al termine dei lavori le parti concordano il presente testo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola».

---

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 66 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI INQUADRAMENTO DEI CAPI D'ISTITUTO.

Art. 1.

1. L'art. 66 del contratto collettivo di lavoro, sottoscritto, per il comparto del personale della scuola, il 4 agosto 1995, deve intendersi nel senso che l'inquadramento dei capi d'istituto va disposto in base al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell'articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento più favorevole.

96A8766

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 1996.

**Modalità per la definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento dai comuni alle province, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento destinati ad uso scolastico.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;

Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento in proprietà o in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge;

Visto in particolare il comma 4, dell'art. 8, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad appositi decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'ANCI e l'UPI, la definizione delle condizioni sulla base delle quali devono essere definiti i rapporti intercorrenti tra comuni e province in ordine agli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della citata legge e destinati a sede di istruzione scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, sempre della richiamata legge;

Sentite l'ANCI e l'UPI;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli immobili di nuova costruzione di proprietà dei comuni non ultimati alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23, destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge sono trasferiti alle province in uso gratuito con le modalità di cui all'art. 2 o, in caso di accordo tra gli enti interessati, in proprietà con le modalità di cui all'art. 3.

2. Oggetto del trasferimento sono, unitamente agli immobili, gli arredi e le pertinenze degli stessi.

Art. 2.

1. Gli immobili di cui all'art. 1 sono trasferiti in uso gratuito solo successivamente alla loro ultimazione e previa effettuazione dei seguenti adempimenti diretti a garantire la trasparenza della procedura. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovrà provvedersi alla redazione di un verbale di constatazione sottoscritto dai responsabili dei servizi interessati ove si attesti lo stato di avanzamento dei lavori, la data della probabile consegna dell'opera ultimata da parte del soggetto appaltatore e la data del probabile trasferimento in uso gratuito da parte del comune alla provincia. La redazione del verbale di constatazione non deve essere effettuata per la fattispecie relativa agli immobili ultimati al momento della pubblicazione del presente decreto intervenendo direttamente il verbale di consegna. Successivamente alla ultimazione dei lavori di costruzione l'immobile deve essere sottoposto, entro i previsti termini di legge e secondo la vigente normativa, al collaudo il cui esito favorevole costituisce condizione indispensabile per il trasferimento in uso gratuito. La consegna dell'immobile avviene entro trenta giorni decorrenti dalla data di deliberazione di approvazione del collaudo da parte del comune proprietario e deve risultare da apposito verbale corredato del certificato di agibilità rilasciato dal sindaco.

Art. 3.

1. Gli immobili di nuova costruzione possono essere ceduti in proprietà dai comuni alle province in fase di costruzione o ad ultimazione dell'opera sulla base di un contratto stipulato tra gli enti interessati. Il trasferimento in proprietà degli immobili in corso di costruzione avviene previo verbale di constatazione dei lavori, sottoscritto dai responsabili dei servizi degli enti interessati, dove viene attestato lo stato di attuazione dell'opera. Il verbale di constatazione fa parte integrante del contratto che regola il passaggio di proprietà dell'immobile. Il trasferimento in proprietà degli immobili ad ultimazione dei lavori è condizionato al favorevole espletamento del collaudo da effettuare nei termini di legge e secondo la vigente normativa ed al rilascio del certificato di agibilità da parte del sindaco.

2. Nel caso in cui la costruzione dell'immobile sia assistita da finanziamento vincolato per legge quest'ultimo deve essere trasferito al nuovo soggetto proprietario per la parte non utilizzata in fase di liquidazione. A tale fine gli enti interessati entro dieci giorni dalla stipula del contratto devono dare notizia dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al soggetto finanziatore.

Art. 4.

1. Le spese per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza in via di esecuzione e non ultimati alla data del 1° gennaio 1997 a cui sono soggetti gli immobili destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che vengono trasferiti in uso gratuito dai comuni alle province sono a carico degli enti proprietari. Gli ulteriori interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle

mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie».

3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole «comma 115» sono sostituite dalle seguenti: «comma 116».

4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«*173.* Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per difetto e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

*173-bis.* Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi e le indennità previsti per gli assessori dei medesimi enti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole «1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1997».

6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: «dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole «e le province autonome di Trento e Bolzano».

8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*62.* Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine».

9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.

10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole «accertano la qualifica dell'attività di impresa» sono inserite le seguenti «ove espressamente richiesta dalla normativa vigente».

11. Al comma 28 dell'articolo 3, nel capoverso, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.».

13. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*114.* I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e diritti non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati».

Art. 11.

*Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996*

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, è sostituito dal seguente: «*4.* L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in L. 128.000 miliardi.». È abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590.

Art. 12.

*Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996»; le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

*b)* al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

*c)* al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato al 30 giugno 1997.

# ALLEGATO

## MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 28/12/1991 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 29/2/1996 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 94/12/CE

1) Tra gli articoli e l'allegato I è inserito il seguente elenco degli allegati:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposizioni transitorie

ALLEGATO II: Scheda informativa

*Appendice:* Informazioni sulle condizioni di prova

ALLEGATO III: Prova di tipo I (Controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)

*Appendice 1:* Ciclo di funzionamento al bando dinamometrico

*Appendice 2:* Banco dinamometrico a rulli

*Appendice 3:* Metodo di misurazione su pista. Simulazione sul banco dinamometrico

*Appendice 4:* Verifica delle inerzie non meccaniche

*Appendice 5:* Descrizione dei sistemi di prelievo dei gas

*Appendice 6:* Metodo di taratura dell'apparecchiatura

*Appendice 7:* Controllo complessivo del sistema

*Appendice 8:* Calcolo delle emissioni massiche di sostanze inquinanti

ALLEGATO IV: Prova di tipo II (Emissioni di ossido di carbonio con motore al minimo)

ALLEGATO V: Prova di tipo III (Emissioni di gas del basamento)

ALLEGATO VI: Prova di tipo IV (Determinazione delle emissioni per evaporazione da veicoli con accensione comandata)

*Appendice 1:* Taratura dell'attrezzatura per la prova di emissione per evaporazione

ALLEGATO VII: Prova di tipo V (Prova di invecchiamento per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

ALLEGATO VIII: Prescrizioni e carburanti di riferimento

ALLEGATO IX: Scheda di omologazione CEE

*Appendice:* Addendum

*Allegato I:*

2) Il titolo recita come segue:

«Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposizioni transitorie»

3) Punto 1:

La prima frase recita:

«La presente direttiva si applica

— alle emissioni di gas dallo scarico, alle emissioni per evaporazione, alle emissioni di gas del basamento e alla durata dei dispositivi antinquinamento di tutti i veicoli a motore ad accensione comandata,

nonché

— alle emissioni dallo scarico e alla durata dei dispositivi antinquinamento dei veicoli delle categorie $M_1$ e $N_1$ (¹) con motore ad accensione spontanea,

di cui all'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE nella versione modificata della direttiva 83/351/CEE del Consiglio (*), ad eccezione dei veicoli della categoria $N_1$ per i quali l'omologazione è stata concessa conformemente alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio (**).

(*) GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(**) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.»

4) La nota (¹) recita:

«(¹) Definite nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.»

5) Il punto 3.2 recita:

«3.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'allegato II.»

6) Il punto 3.2.1 è soppresso

7) Il punto 3.2.2 è soppresso.

8) Il punto 3.2.3 diviene punto 3.2.1 e recita:

«3.2.1. All'occorrenza, devono essere presentate copie di altre omologazioni con i dati che consentano le estensioni delle omologazioni e la determinazione di fattori di deterioramento.»

9) Dopo il punto 4.2 viene aggiunto il seguente nuovo punto 4.3:

«4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.»

10) Figura I.5.2:

il termine «massa» è sostituito da «massa massima».

11) Punto 5.3.1.4:

— La prima frase recita:

«Fatte salve le prescrizioni del punto 5.3.1.5, la prova deve essere ripetuta tre volte.»

— Punto 5.3.1.4.1:

La nota (¹) è soppressa.

— Il punto 5.3.1.4.2 è soppresso.

— La figura I.5.3 è sostituita dalla nuova figura che segue:

*Figura I.5.3.*

Diagramma logico del sistema di omologazione di tipo I
(vedi punto 5.3.1)
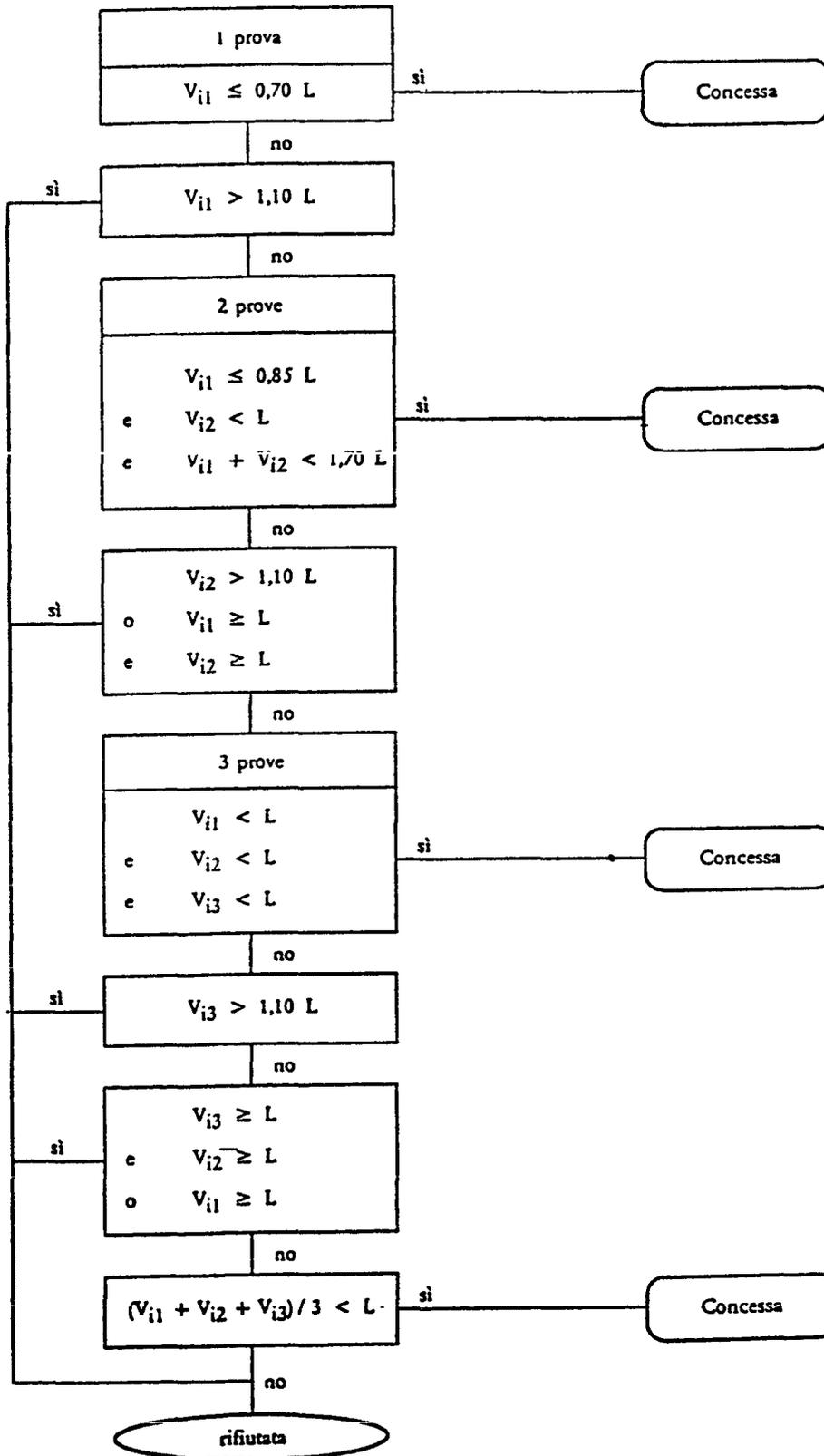
12) Il punto 6 recita:

«6. **Modifiche del tipo e delle omologazioni**

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE e, se applicabili, le disposizioni speciali che seguono:»

13) Il punto 6.1.1.1 recita:

«6.1.1.1. L'omologazione concessa a un tipo di veicolo può essere estesa unicamente ai tipi di veicolo con massa di riferimento che richieda l'uso delle due inerzie equivalenti immediatamente superiori o di ogni inerzia equivalente inferiore.»

14) La prima frase del punto 6.1.2.3 recita alla fine:

«... previo accordo del servizio tecnico.»

15) Nel punto 6.3.1.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— Alesaggio del cilindro»

16) Punto 6.3.1.2:

— nella versione portoghese, «Conversor catalitico» è sostituito da «catalisador»;

— il terzo trattino recita:

«— misura e forma dei convertitori catalitici (volume di monolito ± 10 %),»;

— al decimo trattino, dopo la frase «all'entrata del convertitore catalitico», è aggiunta la frase seguente:

«Questa variazione di temperatura deve essere verificata in condizioni stabilizzate, a una velocità di 120 km/h e con la regolazione del carico della prova di tipo I.»

17) Il punto 6.3.1.3 recita:

«6.3.1.3. Classe di inerzia: le due classi di inerzia immediatamente superiori e ogni classe di inerzia inferiore.»

18) Il punto 7.1.1 recita:

«7.1.1. Se deve essere eseguita una prova di tipo I e l'omologazione del veicolo è stata oggetto di una o più estensioni, le prove devono essere effettuate sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione iniziale o sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione relativo all'estensione in questione.»

*Allegato II*

19) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO II*

SCHEDA INFORMATIVA N. ...........

ai sensi dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE(*) relativa all'omologazione CEE di un veicolo per quanto riguarda le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore (direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ../../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ..........

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: ..........

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ..........

0.3.1. Posizione della marcatura: ..........

0.4. Categoria del veicolo (c): ..........

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ..........

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ..........

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): ..........

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (con equipaggiamento di base, inclusi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (o) (massima e minima) ..........

2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima): ..........

3. MOTOPROPULSIONE (q)

3.1. Costruttore: ..........

3.1.1. Codice motore attribuito al costruttore (quale apposto sul motore o su altri mezzi di identificazione): ..........

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: ....................

3.2.1.2.1. Alesaggio (²): .................... mm

3.2.1.2.2. Corsa (²): .................... mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: ....................

3.2.1.3. Cilindrata (²): .................... cm³

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (²): ....................

3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, nel caso di motore ad accensione comandata, dei segmenti: ....................

3.2.1.6. Regime al minimo (²): .................... giri/min

3.2.1.7 Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico con motore al regime di minimo (²): .... .................... % secondo le indicazioni del costruttore (solo motori ad accensione comandata)

3.2.1.8. Potenza netta massima (²): ............ kW a .......... giri/min (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (¹)

3.2.2.1. RON con piombo: ....................

3.2.2.2. RON senza piombo: ....................

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (¹)

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. Con carburatore/i: sì/no (¹)

3.2.4.1.1. Marca o marche: ....................

3.2.4.1.2. Tipo o tipi: ....................

3.2.4.1.3. Numero: ....................

3.2.4.1.4. Regolazioni (²):

3.2.4.1.4.1. Getti: ....................

3.2.4.1.4.2. Diffusori: ....................

3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: ....................

3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante:

3.2.4.1.4.5. Valvole a spillo sul galleggiante: ..

} oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva

3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (¹)

3.2.4.1.5.1. Principi di funzionamento: ....................

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazione (¹) (²): ....................

3.2.4.2. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (¹)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: ....................

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (¹)

3.2.4.2.3. Pompa d'iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: ....................

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: ....................

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (¹) (²): ............ mm³/corsa o ciclo per un regime della pompa di ............ giri/min, oppure curva caratteristica: ....................

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (²): ....................

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (²): ....................

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (¹)

3.2.4.2.4. Regolatore di velocità

3.2.4.2.4.1. Tipo: ...

3.2.4.2.4.2. Punto di intervento

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intervento a sotto carico: ... giri/min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intervento a vuoto: ... giri/min-1

3.2.4.2.6. Iniettore/i

3.2.4.2.6.1. Marca o marche:

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: ...

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (²): ... kPa oppure curva caratteristica (²): ...

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1. Marca o marche:

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: ...

3.2.4.2.7.3. Descrizione: ...

3.2.4.2.8. Dispositivo ausiliario di avviamento

3.2.4.2.8.1. Marca o marche:

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: ...

3.2.4.2.8.3. Descrizione: ...

3.2.4.3. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (¹)

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione [(a punto singolo o multiplo (¹)/iniezione diretta/altro (specificare)] (¹): ...

3.2.4.3.2. Marca o marche:

3.2.4.3.3. Tipo o tipi: ...

3.2.4.3.4. Descrizione del sistema:

3.2.4.3.4.1. Tipo o numero di strumento di comando: ...

3.2.4.3.4.2. Tipo di sonda di equilibratura: ...

3.2.4.3.4.3. Tipo di misuratore d'aria: ...

3.2.4.3.4.4. Tipo di distributore del carburante: ...

3.2.4.3.4.5. Tipo di valvola della pressione: ...

3.2.4.3.4.6. Tipo di microinterruttore: ...

3.2.4.3.4.7. Tipo di regolatore al minimo:

3.2.4.3.4.8. Tipo di giunto della valvola a farfalla:

3.2.4.3.4.9. Tipo di sonda della temperatura dell'acqua: ...

3.2.4.3.4.10. Tipo di sonda della temperatura dell'aria: ...

3.2.4.3.4.11. Tipo di commutatore per la temperatura atmosferica:

(per le voci da 3.2.4.3.4.1 a 3.2.4.3.4.11) In caso di sistema diverso da quello a iniezione continua, fornire le indicazioni equivalenti

3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (²): ... kPa, oppure curva caratteristica (²): ...

3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione: ...

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.7.1. Principi di funzionamento: ...

3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (¹) (²): ...

3.2.4.4. Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1. Pressione (²): ... kPa o curva caratteristica (²): ...

3.2.6. Accensione

3.2.6.1. Marca o marche: ...

3.2.6.2. Tipo o tipi: ..............................................................

3.2.6.3 Principio di funzionamento: ..............................................................

3.2.6.4 Curva dell'anticipo (²):

3.2.6.5 Fasatura iniziale (²): .............................................................. gradi prima del PMS

3.2.6.6 Apertura dei contatti (²): .............................................................. mm

3.2.6.7 Angolo di chiusura (²): .............................................................. gradi

3.2.7 Sistema di raffreddamento: liquido/aria (¹)

3.2.8 Sistema di aspirazione

3.2.8.1 Compressore: sì/no (¹)

3.2.8.1.1. Marca o marche:

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: ..............................................................

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico: ........... kPa, eventuale valvola di sfiato): ..............................................................

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (¹)

3.2.8.4. Descrizioni e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in compensazione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): ..............................................................

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: .............................................................. oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche:

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: ..............................................................

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: .............................................................. oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche: ..............................................................

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: ..............................................................

3.2.9 Sistema di scarico

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: ..............................................................

3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti: ..............................................................

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (¹):

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): ..............................................................

3.2.12.2. Dispositivi supplementari antinquinamento (se esistono e non sono trattati sotto altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (¹)

3.2.12.2.1.1. Numero di elementi catalitici: ..............................................................

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: ..............................................................

3.2.12.2.1.3. Tipo di azione catalitica: ..............................................................

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metallo nobile: ..............................................................

3.2.12.2.1.5. Percentuale di metallo nobile: ..............................................................

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): ..............................................................

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: ..............................................................

3.2.12.2.1.8. Tipo di rivestimento dell'elemento o degli elementi catalitici: ..............................................................

3.2.12.2.1.9. Ubicazione del convertitore catalitico (posizione e quote rispetto al condotto di scarico):

..............................................................

3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no (¹)

3.2.12.2.2. Sonda dell'ossigeno: sì/no (¹)

3.2.12.2.2.1. Tipo: ..........

3.2.12.2.2.2. Posizione: ..........

3.2.12.2.2.3. Intervallo di regolazione: ..........

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (¹)

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): ..........

3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (¹)

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (flusso, ecc.): ..........

3.2.12.2.5. Sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione: sì/no (¹)

3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro regolazione: ..........

3.2.12.2.5.2. Schema del sistema di controllo delle emissioni per evaporazione: ..........

3.2.12.2.5.3. Disegno della cartuccia di carbone attivo: ..........

3.2.12.2.5.4. Massa di carbone di legna secco: .......... g

3.2.12.2.5.5. Disegno del serbatoio di carburante con indicazione del volume e del materiale: ..........

..........

3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra serbatoio e sistema di scarico: ..........

3.2.12.2.6. Filtro per particolato: sì/no (¹)

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e volume del filtro per particolato: ..........

3.2.12.2.6.2. Tipo del filtro per particolato e sua concezione: ..........

3.2.12.2.6.3. Ubicazione (distanza di riferimento rispetto alla sezione di scarico): ..........

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione o disegno: ..........

3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): ..........

4. TRASMISSIONE (⁹)

4.4. Frizione (tipo): ..........

4.4.1. Conversione massima della coppia: ..........

4.5. Scatola del cambio

4.5.1. Tipo [manuale/automatico/continuo (¹)]: ..........

4.6. Rapporti di trasmissione

| Marcia | Rapporti del cambio (rapporti tra numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) | Rapporti al ponte (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Raporti totali di trasmissione |
|---|---|---|---|
| Massimo per cambio continuo (*) | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| Minimo per cambio continuo (*) | | | |
| Retromarcia | | | |

(*) Trasmissione variabile continua.

6. SOSPENSIONE

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1: ..........

6.6.1.1.2. Asse 2: ..........

6.6.1.1.3. Asse 3: ..........

6.6.1.1.4. Asse 4: ..........

ecc

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento

6.6.2.1. Asse 1: ..........

6.6.2.2. Asse 2: ..........

6.6.2.3. Asse 3: ..........

6.6.2.4. Asse 4: ..........

ecc.

6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: .......... kPa

9. CARROZZERIA

9.10.3 Sedili

9.10.3.1. Numero: ..........

Data, fascicolo

*Appendice*

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI PROVA

1. **Candele**

1.1. Marca: ..........

1.2. Tipo: ..........

1.3 Regolazione dello spinterometro: ..........

2. **Bobina di accensione**

2.1. Marca: ..........

2.2. Tipo: ..........

3 **Condensatore di accensione**

3.1. Marca: ..........

3.2. Tipo: ..........

4. **Lubrificante usato**

4.1 Marca: ..........

4.2. Tipo: ..........

*Allegato III*

20) La parte finale della seconda frase del punto 4.1.4.2 è modificata come segue:

«... del 5 % a 120, 100, 80, 60 e 40 km/h e del 10 % a 20 km/h.»

21) La parte finale della prima frase del punto 4.1.5.2 è modificata come segue:

«... a velocità costanti di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.»

22) Punto 4.2.3:

— la prima frase è soppressa;

— la figura III.4.2.3 è soppressa.

23) Punto 4.2.7 dopo la virgola si legge:

«... i tubi di raccordo devono essere collegati tra loro (il più vicino possibile al veicolo ma in modo tale da evitare un cattivo funzionamento del veicolo).»

24) Punto 4.3.1.2:

— la seconda frase è modificata come segue:

«L'errore di misurazione non deve essere superiore a ± 2 % (errore intrinseco dell'analizzatore), a prescindere dal vero valore dei gas di taratura. Per le concentrazioni inferiori a 100 ppm, l'errore di misurazione non deve essere superiore a ± 2 ppm. L'analisi del campione di aria ambiente viene effettuata sullo stesso analizzatore con una gamma adeguata.»;

— la terza e la quarta frase sono soppresse;

— l'ultima frase è modificata come segue:

«La microbilancia usata per pesare tutti i filtri deve avere una precisione di 5 µg e la leggibilità di 1 µg.»

25) La terza frase del terzo paragrafo del punto 4.3.2 è modificata come segue:

«La sonda di prelievo per il flusso di gas campione contenente il particolato deve essere disposta nel tunnel di diluizione in modo tale da permettere il prelievo di un flusso di gas campione rappresentativo della miscela omogenea aria/gas di scarico e che la temperatura della miscela aria/gas di scarico non superi 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro del particolato.»

26) Punto 5.1:

— la tabella è sostituita dalla tabella che segue:

| Massa di riferimento del veicolo (Mr) (kg) | Massa equivalente del sistema di inerzia I (kg) |
|---|---|
| «Mr ≤ 480 | 455 |
| 480 < Mr ≤ 540 | 510 |
| 540 < Mr ≤ 595 | 570 |
| 595 < Mr ≤ 650 | 625 |
| 650 < Mr ≤ 710 | 680 |
| 710 < Mr ≤ 765 | 740 |
| 765 < Mr ≤ 850 | 800 |
| 850 < Mr ≤ 965 | 910 |
| 965 < Mr ≤ 1 080 | 1 020 |
| 1 080 < Mr ≤ 1 190 | 1 130 |
| 1 190 < Mr ≤ 1 305 | 1 250 |
| 1 305 < Mr ≤ 1 420 | 1 360 |
| 1 420 < Mr ≤ 1 530 | 1 470 |
| 1 530 < Mr ≤ 1 640 | 1 590 |
| 1 640 < Mr ≤ 1 760 | 1 700 |
| 1 760 < Mr ≤ 1 870 | 1 810 |
| 1 870 < Mr ≤ 1 980 | 1 930 |
| 1 980 < Mr ≤ 2 100 | 2 040 |
| 2 100 < Mr ≤ 2 210 | 2 150 |
| 2 210 < Mr ≤ 2 380 | 2 270 |
| 2 380 < Mr ≤ 2 610 | 2 270 |
| 2 610 < Mr | 2 270 |

— dopo la tabella è aggiunta la frase seguente:

«Se la massa equivalente del sistema di inerzia corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza il valore più elevato, più vicino alla massa di riferimento del veicolo.»

27) Dopo il primo capoverso del punto 5.3.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se il costruttore ne fa richiesta, i veicoli con motore ad accensione comandata possono essere condizionati eseguendo una volta la parte I e due volte la parte II dei cicli di prova.»

28) Il punto 6.1.3 è modificato come segue:

«6.1.3. Alla fine del primo periodo di regime al minimo (40 secondi) (vedi 6.2.2), si deve dirigere verso il veicolo una corrente d'aria a velocità variabile. La velocità del soffiante deve essere tale che nel campo di funzionamento compreso tra 10 e 50 km/h almeno, la velocità lineare dell'aria all'uscita del soffiante equivalga alla velocità del rullo corrispondente ± 5 km/h. Il soffiante selezionato deve avere le seguenti caratteristiche:

— superficie: almeno 0,2 $m^2$,

— altezza da terra del bordo inferiore: circa 20 cm,

— distanza dalla parte anteriore del veicolo: circa 30 cm.

In alternativa, la velocità del soffiante deve essere di almeno 6 m/s (21,6 km/h). Nel caso di veicoli speciali (ad esempio furgoni, fuoristrada) e su richiesta del costruttore, l'esattezza del ventilatore di raffreddamento può essere modificata.»

29) Il punto 6.1.4 è modificato come segue:

«6.1.4. Durante la prova, si deve registrare la velocità in funzione del tempo o rilevarla con il sistema di acquisizione dati, per poter controllare la validità dei cicli eseguiti.»

30) Punto 6.3.1:

— viene aggiunto il testo seguente:

«vedi le tabelle dell'appendice, III.1.2 e III.1.3»;

— i punti da 6.3.1.1 a 6.3.1.6 sono soppressi.

*Appendice 2*

31) Punto 1.1:

«100 km/h» è sostituito da «120 km/h».

32) Il punto 1.2.2 è modificato come segue:

«1.2.2. La forza assorbita dal freno e dagli attriti interni del banco per una velocità da 0 a 120 km/h è data dalla seguente formula:

$F = (a + b.V^2) \pm 0,1 \cdot F_{80}$ (senza che sia negativa)

dove:

F = forza totale assorbita dal banco dinamometrico (N)

a = valore equivalente alla resistenza al rotolamento (N)

b = valore equivalente al coefficiente di resistenza all'aria [N/(km/h)²]

V = velocità (km/h)

$F_{80}$ = forza alla velocità di 80 km/h (N)».

33) Le prime due frasi del punto 2.1 sono modificate come segue:

«La presente appendice descrive il metodo da usare per determinare la forza assorbita da un banco dinamometrico.

Per forza assorbita si intende la forza assorbita dagli attriti e quella assorbita dal freno.»

34) Il titolo del punto 2.2 è modificato come segue:

«Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita a 80 km/h».

35) La figura III.2.2.2 è sostituita dalla figura seguente:

Diagramma che indica la forza assorbita dal banco dinamometrico
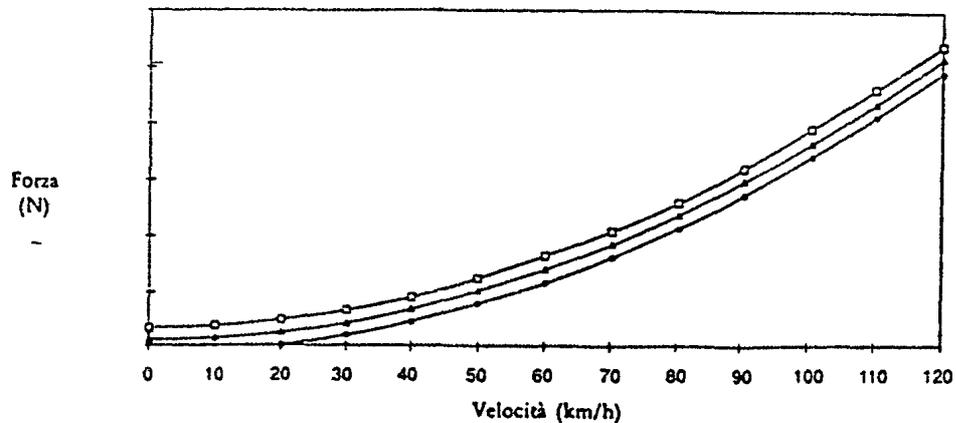
▲ = $F = a + b.V^2$ ● = $(a + b.V^2) - 0,1.F_{80}$ □ = $(a + b.V^2) + 0,1.F_{80}$».

36) Il punto 2.2.5 è modificato come segue:

«2.2.5. Annotare la forza indicata $F_i$ (N)».

37) Punto 2.2.10:

La locuzione «potenze usate su strada» è sostituita da «forze».

38) Il punto 2.2.11 è modificato come segue:

«2.2.11. Calcolare la forza assorbita secondo la formula:

$$F = \frac{Mi \cdot \Delta V}{t}$$

dove:

F = forza assorbita in N

Mi = inerzia equivalente in kg (senza tener conto dell'inerzia del rullo libero posteriore)

ΔV = scarto di velocità in m/s (10 km/h = 2,775 m/s)

t = tempo di decelerazione del rullo da 85 km/h a 75 km/h.»

39) Punto 2.2.12:

— il punto 2.2.12 è modificato come segue:

«2.2.12. La figura III.2.2.12 indica la forza rilevata a 80 km/h in funzione della forza assorbita alla stessa velocità.»;

— la *figura III.2.2.12 è sostituita dalla figura seguente:*

*«Figura III.2.2.12.*

Diagramma della forza indicata a 80 km/h in funzione della forza assorbita alla stessa velocità
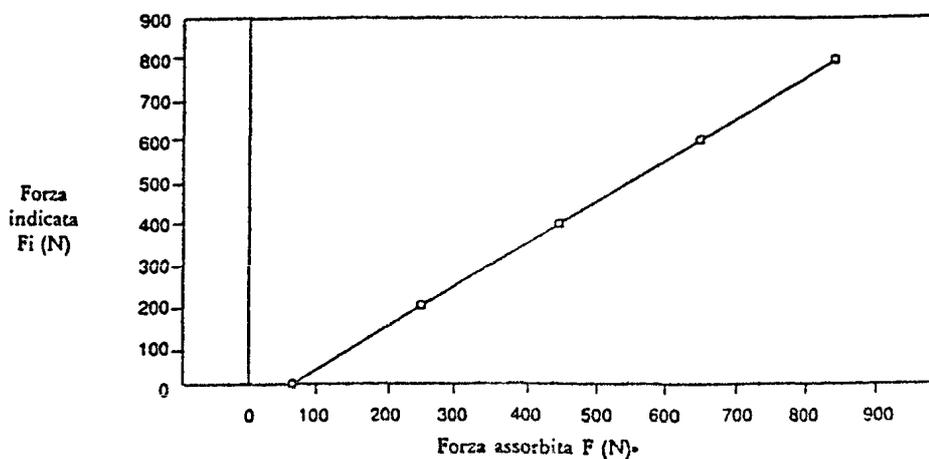
40) Il titolo del punto 2.3 è modificato come segue:

«Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita per altre velocità».

41) Punto 2.4:

la locuzione «curva di assorbimento» è sostituita dalla locuzione «curva di assorbimento della forza».

42) Punto 2.4.2:

la locuzione «sulla potenza assorbita ($P_a$)» è sostituita dalla locuzione «sulla forza assorbita».

43) Il punto 2.4.3 è modificato come segue:

«2.4.3. Annotare la forza assorbita alle velocità di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.»

44) Il punto 2.4.4 è modificato come segue:

«2.4.4. Tracciare la curva F (V)...».

45) Punto 2.4.5:

la locuzione «potenza $P_a$» è sostituita dalla locuzione «forza F».

46) Il punto 3.1 è modificato come segue:

«3.1. Metodi di regolazione

La regolazione del banco può essere effettuata a una velocità costante di 80 km/h in conformità con le prescrizioni dell'appendice 3.»

47) Il punto 3.2 è modificato come segue:

«3.2. Metodo alternativo

Con l'accordo del costruttore, si può applicare il metodo seguente:

3.2.1. Il freno viene regolato in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h, in conformità con la tabella seguente:

| Massa di riferimento del veicolo | Inerzia equivalente | Potenza e forza assorbite dal dinamometro a 80 km/h | | Coefficienti | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a | b |
| Mr (kg) | kg | kW | N | N | N/(km/h)² |
| Mr ≤ 480 | 455 | 3,8 | 171 | 3,8 | 0,0261 |
| 480 < Mr ≤ 540 | 510 | 4,1 | 185 | 4,2 | 0,0282 |
| 540 < Mr ≤ 595 | 570 | 4,3 | 194 | 4,4 | 0,0296 |
| 595 < Mr ≤ 650 | 625 | 4,5 | 203 | 4,6 | 0,0309 |
| 650 < Mr ≤ 710 | 680 | 4,7 | 212 | 4,8 | 0,0323 |
| 710 < Mr ≤ 765 | 740 | 4,9 | 221 | 5,0 | 0,0337 |
| 765 < Mr ≤ 850 | 800 | 5,1 | 230 | 5,2 | 0,0351 |
| 850 < Mr ≤ 965 | 910 | 5,6 | 252 | 5,7 | 0,0385 |
| 965 < Mr ≤ 1 080 | 1 020 | 6,0 | 270 | 6,1 | 0,0412 |
| 1 080 < Mr ≤ 1 190 | 1 130 | 6,3 | 284 | 6,4 | 0,0433 |
| 1 190 < Mr ≤ 1 305 | 1 250 | 6,7 | 302 | 6,8 | 0,0460 |
| 1 305 < Mr ≤ 1 420 | 1 360 | 7,0 | 315 | 7,1 | 0,0481 |
| 1 420 < Mr ≤ 1 530 | 1 470 | 7,3 | 329 | 7,4 | 0,0502 |
| 1 530 < Mr ≤ 1 640 | 1 590 | 7,5 | 338 | 7,6 | 0,0515 |
| 1 640 < Mr ≤ 1 760 | 1 700 | 7,8 | 351 | 7,9 | 0,0536 |
| 1 760 < Mr ≤ 1 870 | 1 810 | 8,1 | 365 | 8,2 | 0,0557 |
| 1 870 < Mr ≤ 1 980 | 1 930 | 8,4 | 378 | 8,5 | 0,0577 |
| 1 980 < Mr ≤ 2 100 | 2 040 | 8,6 | 387 | 8,7 | 0,0591 |
| 2 100 < Mr ≤ 2 210 | 2 150 | 8,8 | 396 | 8,9 | 0,0605 |
| 2 210 < Mr ≤ 2 380 | 2 270 | 9,0 | 405 | 9,1 | 0,0619 |
| 2 380 < Mr ≤ 2 610 | 2 270 | 9,4 | 423 | 9,5 | 0,0646 |
| 2 610 < Mr | 2 270 | 9,8 | 441 | 9,9 | 0,0674 |

3.2.2. Nel caso di veicoli diversi dalle autovetture private, con massa di riferimento superiore a 1 700 kg, o di veicoli con trazione permanente su tutte le ruote, i valori di potenza indicati nella tabella di cui al precedente punto 3.2.1 vengono moltiplicati per un fattore 1,3.»

48) I punti 3.3, 3.3.1 e 3.3.2 sono soppressi.

*Appendice 3*

49) Punto 4.1:

— Il punto 4.1 è modificato come segue:

«4.1. Selezione del veicolo di prova

Nel caso non vengano sottoposte a prova tutte le varianti di un tipo di veicolo (¹), si applicano i seguenti criteri di selezione del veicolo di prova.

4.1.1. Carrozzeria

Nel caso esistano differenti tipi di carrozzeria, deve essere scelto il tipo più sfavorevole dal punto di vista dell'aerodinamica. Il costruttore deve fornire le informazioni necessarie per procedere alla selezione.

4.1.2. Pneumatici

Si devono scegliere i pneumatici più larghi. Se per i pneumatici esistono più di tre dimensioni, si sceglie la dimensione immediatamente inferiore a quella più larga.

4.1.3. Massa di prova

La massa di prova è la massa di riferimento del veicolo con la gamma di inerzia più elevata.

4.1.4. Motore

Il veicolo di prova deve essere munito dello scambiatore (o degli scambiatori) di calore più voluminoso.

4.1.5. Trasmissione

Si deve sottoporre a prova ciascun tipo delle seguenti trasmissioni:

— trazione anteriore
— trazione posteriore
— 4 × 4 permanente
— 4 × 4 parziale
— cambio automatico
— cambio manuale.

(¹) Conformemente alla direttiva 70/156/CEE.»

— I punti 4.1, 4.2 e 4.3 diventano rispettivamente i punti 4.2, 4.3 e 4.4.

50) Viene aggiunto il seguente punto 5.1.1.2.8:

«5.1.1.2.8. La potenza (P) determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambiente di riferimento come segue:

$$P_{corretta} = K \cdot P_{misurata}$$

$$K = \frac{R_R}{R_T} \cdot [1 + K_R(t - t_0)] + \frac{R_{AERO}}{R_T} \cdot \frac{(\rho_0)}{\rho}$$

$R_R$ = resistenza al rotolamento alla velocità V

$R_{AERO}$ = resistenza aerodinamica alla velocità V

$R_T$ = resistenza totale all'avanzamento = $R_R + R_{AERO}$

$K_R$ = fattore di correzione della temperatura della resistenza al rotolamento che si assume pari a: $3,6 \cdot 10^{-3}/°C$

$t$ = temperatura ambiente della prova su pista in °C

$t_0$ = temperatura ambiente di riferimento = 20 °C

$\rho$ = densità dell'aria nelle condizioni di prova

$\rho_0$ = densità dell'aria nelle condizioni di riferimento (20 °C, 100 kPa)

I rapporti $R_R/R_T$ e $R_{AERO}/R_T$ devono essere specificati dal costruttore del veicolo sulla base dei dati normalmente in possesso dell'azienda.

Nel caso tali valori non siano disponibili, previo accordo del costruttore e del servizio tecnico incaricato, si possono usare i dati del rapporto resistenza al rotolamento/resistenza totale che si ottengono applicando la seguente formula:

$$\frac{R_s}{R_T} = a \cdot M + b$$

dove

M = massa del veicolo in kg

e per ciascuna velocità i coefficienti a e b sono presentati nella seguente tabella:

| V (km/h) | a | b |
|---|---|---|
| 20 | $7{,}24 \cdot 10^{-5}$ | 0,82 |
| 30 | $1{,}25 \cdot 10^{-4}$ | 0,67 |
| 40 | $1{,}59 \cdot 10^{-4}$ | 0,54 |
| 50 | $1{,}86 \cdot 10^{-4}$ | 0,42 |
| 90 | $1{,}71 \cdot 10^{-4}$ | 0,21 |
| 120 | $1{,}57 \cdot 10^{-4}$ | 0,14» |

51) Il punto 5.1.2.2.6 è modificato come segue:

«5.1.2.2.6. Regolare il freno in modo da riprodurre la potenza corretta (vedi punto 5.1.1.2.8) e da tenere conto della differenza tra la massa del veicolo (M) sulla pista e la massa di prova d'inerzia equivalente (I) da utilizzare. A tal fine si può calcolare il tempo medio corretto di decelerazione da $V_1$ a $V_1$ su pista e riprodurre lo stesso tempo sul banco applicando il seguente rapporto:

$$T_{corretto} = \frac{T_{misurato}}{K} \cdot \frac{I}{M}$$

K = vedi punto 5.1.1.2.8».

52) Viene aggiunto il nuovo punto 5.1.2.2.7:

«5.1.2.2.7. Si deve determinare la potenza $P_a$ che deve essere assorbita dal banco al fine di poter riprodurre la stessa potenza (vedi punto 5.1.1.2.8) per lo stesso veicolo in giorni diversi.»

53) Il punto 5.2.1.2.2 è modificato come segue:

«5.2.1.2.2. Registrare la coppia $C_{(t)}$ e la velocità su una durata di almeno 20 s. Il sistema di registrazione dei dati deve avere una precisione di almeno ± 1 Nm per la coppia e ± 0,2 km/h per la velocità.»

54) Il punto 5.2.1.2.5 è modificato come segue:

«5.2.1.2.5. La prova deve essere eseguita tre volte in ciascun senso. Sulla base delle sei misurazioni, determinare la coppia media per la velocità di riferimento. Se lo scarto tra la velocità media e la velocità di riferimento è superiore a 1 km/h, si utilizza una regressione lineare per calcolare la coppia media.»

55) È aggiunto il nuovo punto 5.2.1.2.7:

«5.2.1.2.7. La coppia media $C_T$ determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambiente di riferimento mediante la seguente formula:

$$C_{T\,corretta} = K \cdot C_{T\,misurata}$$

dove K è definito al punto 5.1.1.2.8 della presente appendice.»

56) Il punto 5.2.2.2.3 è modificato come segue:

«5.2.2.2.3. Regolare il dispositivo di assorbimento della potenza al fine di riprodurre la coppia totale corretta registrata su pista di cui al punto 5.2.1.2.7.»

57) Si aggiunge il nuovo punto 5.2.2.2.4:

«5.2.2.2.4. Eseguire le operazioni di cui al punto 5.1.2.2.7, con lo stesso scopo.»

58) Il punto 5.3 è soppresso.

59) Il punto 5.4 è soppresso.

*Appendice 4*

60) Nel punto 1 si aggiunge la frase seguente:

«Il fabbricante del banco deve fornire un metodo per verificare le prescrizioni di cui al punto 3.»

61) Il punto 5 è soppresso.

*Appendice 5*

62) Nella versione portoghese, il titolo recita:

«*Descrição dos sistemas de recolha dos gases de escape*»

63) Il punto 3.3, inclusa la figura III.5.3.3, è soppresso.

*Appendice 8*

64) L'ultima riga del punto 1.5.1.1 è modificata come segue:

«pressione di vapore saturo di $H_2O$ a 23 °C: $P_d$ = 2,81 kPa.»

65) Il punto 1.5.2.1 è modificato come segue:

«1.5.2.1. Fattore di correzione dell'umidità ($K_H$) [vedi formula (6)]

$$H = \frac{6{,}211 \cdot R_a \cdot P_d}{P_B - P_d \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

$$H = \frac{6{,}211 \cdot 60 \cdot 3{,}2}{101{,}33 - (2{,}81 \cdot 0{,}6)}$$

$$H = 10{,}5092$$

$$k_H = \frac{1}{1 - 0{,}0329 \cdot (H - 10{,}71)}$$

$$k_H = \frac{1}{1 - 0{,}0329 \cdot (10{,}5092 - 10{,}71)}$$

$k_H$ = 0,9934».

66) Le ultime due righe del punto 1.5.2.3 sono modificate come segue:

$$«M_{NOx} = 70 \cdot 51961 \cdot 2{,}05 \cdot 0{,}9934 \cdot 10^{-6} \frac{1}{d}$$

$$M_{NOx} = \frac{7{,}41}{d} \text{ g/km».}$$

*Allegato V*

67) Punto 3.2:

Nella seconda tabella, la locuzione «prove di tipo I» è sostituita dalla locuzione «prove di tipo I a 50 km/h.»

*Allegato VI*

68) La prima frase del punto 5.1.5 è modificata come segue:

«Il serbatoio o i serbatoi di carburante sono riempiti con il carburante di prova prescritto a una temperatura inferiore a 287 K (14 °C), per il 40 % ± 2 % della capacità normale dei serbatoi.»

69) È aggiunto il nuovo punto 7.3.6:

«7.3.6. Su richiesta del costruttore, la capacità funzionale di sfiato può essere dimostrata con un procedimento alternativo equivalente. Il costruttore deve presentare questo procedimento specifico al servizio tecnico nel corso della procedura di omologazione.»

70) È aggiunto il nuovo punto 7.4.4.3:

«7.4.4.3. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un procedimento alternativo per la prova di spurgo, purché tale procedimento sia stato presentato e accettato dal servizio tecnico all'atto della procedura di omologazione.»

*Allegato IX*

71) L'allegato IX è sostituito dal seguente nuovo allegato:

*ALLEGATO IX*

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

| Timbro dell'amministrazione |
|---|

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione (¹)
— l'estensione dell'omologazione (¹)
— il rifiuto dell'omologazione (¹)
— la revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹), per quanto riguarda la direttiva ../../CE, modificata da ultimo dalla direttiva ../../CE.

Numero di omologazione: ....................

Motivo dell'estensione: ....................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....................

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: ....................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²): ....................

0.3.1. Posizione della marcatura: ....................

0.4. Categoria del veicolo (³): ....................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....................

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE: ....................

0.8. Indirizzo dello o degli stabililmenti di montaggio: ....................

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): vedi Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....................

3. Data del verbale di prova: ....................

4. Numero del verbale di prova: ....................

5. Eventuali osservazioni: vedi Addendum

6. Luogo: ....................

7. Data: ....................

8. Firma: ....................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo "?" (ad esempio: ABC??123??).

(³) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

*Appendice*

*Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ...*

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ../../CE

1. Informazioni complementari

1.1. Massa del veicolo in ordine di marcia: ..............................

1.2. Massa massima: ..............................

1.3. Massa di riferimento: ..............................

1.4. Numero di sedili: ..............................

1.5. Identificazione del motore: ..............................

1.6. Cambio

1.6.1. Manuale, numero di marce (¹): ..............................

1.6.2. Automatico, numero di rapporti (¹): ..............................

1.6.3. Continuo: si/no (¹)

1.6.4. Rapporti del cambio: ..............................

1.6.5. Rapporto al ponte: ..............................

1.7. Gamma dimensionale dei pneumatici: ..............................

1.7.1. Circonferenza di rotolamento dei pneumatici utilizzati per la prova di tipo I: ..............................

1.8. Risultati delle prove: ..............................

| Tipo I | CO (g/km) | HC + $NO_x$ (g/km) | Particolato (²) (g/km) |
|---|---|---|---|
| misurato | | | |
| | | | |
| | | | |
| con DF | | | |
| | | | |
| | | | |

Tipo II: .................. %

Tipo III: ..............................

Tipo IV: .............................. g/prova

Tipo V: — tipo durata: 80 000 km non applicabile (¹)

— fattori di deterioramento DF: calcolati, prescritti (¹)

— specificare i valori: ..............................

5. Osservazioni: ..............................

---

(¹) Cancellare la menzione inutile.

(²) Per veicoli con motore ad accensione spontanea.

96A8702

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1996.

**Sospensione dei termini per la presentazione delle istanze di prenotazione delle riserve ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995 e delle domande di concessione ai sensi degli articoli 6, 12 e 8 della legge n. 317/1991.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 5, 6, 10 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta e di contributo in conto capitale alle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti innovativi nonché l'articolo 8 della stessa legge, concernente la concessione di crediti d'imposta per spese di ricerca da parte delle piccole imprese;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante il regolamento per la concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per investimenti innovativi e le sue integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1994, n. 688, recante il regolamento per la concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per spese di ricerca;

Visto l'art. 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con il quale sono state determinate le agevolazioni in forma automatica alle imprese dei settori manifatturiero ed estrattivo;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1996 concernente l'individuazione delle aree interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge n. 317/1991 per le aree svantaggiate (obiettivo 1), di declino industriale (obiettivo 2) e rurali, caratterizzate da uno scarso sviluppo socio economico (obiettivo 5b) di cui al regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 dicembre 1995, n. 50175 e 5 marzo 1996, n. 46664, concernenti le modalità per la prenotazione e la fruizione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995;

Considerato altresì che non risultano ancora definite le aree ammissibili, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alla deroga di cui all'art. 92.3C del trattato di Roma;

Considerato che la nuova configurazione delle aree potrebbe determinare significative variazioni nei diritti di accesso ai benefici di legge per le imprese, in funzione dell'ubicazione delle iniziative;

Considerato che, nella valutazione delle istanze delle imprese per l'accesso ai benefici sopra indicati, l'unico parametro preferenziale è fissato dalle citate leggi nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse;

Considerata la necessità di sospendere la presentazione delle domande di concessione e di prenotazione dei benefici previste dalle citate normative, al fine di evitare un'attuazione discriminante delle disposizioni, in favore delle sole imprese ubicate nelle aree che non saranno modificate dal negoziato in corso;

Decreta:

*Articolo unico*

1. A far data dal 1° gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per investimenti innovativi e per spese di ricerca nonché dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di incentivi automatici, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato CE.

2. Le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite.

Roma, 23 dicembre 1996

*Il Ministro:* BERSANI

96A8776

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1996.

**Scioglimento dell'ente morale «Alleanza cooperativa torinese», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 59/1992;

Considerato che l'ente morale «Alleanza cooperativa torinese», con sede in Torino, è stato in precedenza posto in gestione commissariale e che il commissario governativo, nella impossibilità di poter risanare il sodalizio, ha proposto lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Preso atto della relazione del commissario governativo dalla quale si evince la manifesta incapacità dell'ente a svolgere qualsiasi attività;

Sentita la commissione centrale per le cooperative;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

L'ente morale «Alleanza cooperativa torinese», con sede in Torino, eretto con regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, registro società n. 2237/31 del tribunale di Torino è sciolto ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958 ed ivi residente, via XX Settembre n. 11, è nominato commissario liquidatore del predetto ente.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8771

---

DECRETO 16 dicembre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa «Azzurra 86», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Azzurra 86», con sede in Taranto, costituita per rogito del notaio Giovanni Mobilio in data 23 aprile 1986, rep. n. 6751, registro società n. 8113, tribunale di Taranto.

Taranto, 16 dicembre 1996

*Il direttore:* NICASTRI

96A8772

---

DECRETO 16 dicembre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa «Olimpia 74», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Olimpia 74», con sede in Taranto, costituita per rogito del notaio Luigi Morciano in data 26 marzo 1974, rep. n. 66103, registro società n. 4014, tribunale di Taranto.

Taranto, 16 dicembre 1996

*Il direttore:* NICASTRI

96A8773

---

DECRETO 17 dicembre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa «Il Nucleo», in Ginosa.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Nucleo», con sede in Ginosa, costituita per rogito del notaio Carmine Sarno in data 10 dicembre 1970, rep. 15151, registro società 3357, tribunale di Taranto.

Taranto, 17 dicembre 1996

*Il direttore:* NICASTRI

96A8774

DECRETO 21 dicembre 1996.

**Integrazione al piano di prepensionamenti per il settore siderurgico previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unità, dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nel comma stesso;

Visto l'art. 8, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, nel rispetto del limite massimo di 15.500 unità, l'inclusione, nel piano di pensionamento anticipato, dei lavoratori dipendenti dalle medesime imprese, collocati in mobilità ovvero licenziati secondo le modalità stabilite nei commi stessi;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale, nell'approvare il piano di pensionamenti anticipati previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si è proceduto ad una prima ripartizione di 14.580 unità prepensionabili;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto interministeriale 7 dicembre 1994, che ha riservato 920 unità prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico, non ricomprese nella tabella allegata al decreto stesso, per le quali si sarebbe dovuto procedere, in adesione a programmi comunitari di riduzione delle capacità produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione — da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti — entro il 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 9-*novies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con il quale il contingente di pensionamenti anticipati previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è stato elevato da 15.500 a 17.100 unità;

Visto l'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale sono stati definiti nuovi criteri in base ai quali dar corso alla ripartizione della riserva di 920 unità prepensionabili prevista dall'art. 2 del suddetto decreto interministeriale 7 dicembre 1994;

Visti i decreti 18 luglio 1996, 8 agosto 1996 e 11 dicembre 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con i quali sono stati complessivamente assegnati, alle imprese aventi diritto, 633 unità prepensionabili sulle 920 previste dalla riserva sopra citata;

Tenuto conto pertanto che, rispetto alle 920 previste dalla riserva più volte menzionata, risultano non assegnate 287 unità prepensionabili;

Visto l'art. 5 del citato decreto interministeriale 17 maggio 1996, il quale ha disposto che le eventuali residue unità prepensionabili, rispetto alle 920 previste dalla citata riserva, siano ripartite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Considerata pertanto l'opportunità di procedere, mediante l'emanazione di un unico decreto, all'assegnazione delle complessive 1887 unità prepensionabili risultanti come sopra evidenziato;

Tenuto conto che il piano di pensionamenti anticipati è finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale;

Visti i documenti programmatici elaborati in sede comunitaria e nazionale relativi al settore siderurgico;

Considerati gli impegni del Governo italiano assunti in sede CECA per la riduzione di capacità produttiva, per complessivi 5 milioni di tonnellate, nel settore dei prodotti siderurgici denominati «laminati lunghi»;

Considerato pertanto che, tra le imprese del settore siderurgico, debbano essere individuate, quali destinatarie della concessione delle 1887 unità prepensionabili, quelle impegnate in produzioni regolate dal trattato CECA;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 12 aprile 1994, che regola la concessione degli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo ILVA) in relazione alle previste riduzioni di capacità produttiva;

Tenuto conto che in favore del gruppo Ilva, considerato complessivamente, sono state attribuite, con il citato decreto interministeriale 7 dicembre 1994, un numero di unità prepensionabili non esaustivo rispetto alle domande di pensionamento anticipato presentate dai soggetti aventi diritto;

Ritenuto di assegnare, al predetto gruppo Ilva, un'ulteriore quota di unità prepensionabili e che tale quota debba essere attribuita ai raggruppamenti aziendali scaturiti dal nuovo assetto proprietario derivante dal processo di privatizzazione e frazionamento del suddetto gruppo;

Considerato che tra le imprese destinatarie del pensionamento anticipato sono incluse quelle appartenenti al settore dell'impiantistica industriale nel comparto siderurgico già aventi titolo a beneficiare dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Ritenuto di dover procedere all'attribuzione delle unità prepensionabili tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione, all'interno dei gruppi stessi, sentite le organizzazioni sindacali;

Ravvisata la necessità di suddividere le imprese o gruppi di imprese aventi titolo a beneficiare dei pensionamenti anticipati in quattro fasce — di seguito indicate in ordine di priorità — in relazione alla loro situazione giuridica ed economico-organizzativa, cui è correlato un diverso grado di accoglibilità delle esigenze aziendali di alleggerimento dell'esubero strutturale di manodopera:

fascia *A:* imprese in procedura fallimentare o che hanno cessato l'attività produttiva senza ipotesi di riconversione o ristrutturazione o gruppi industriali che hanno avviato la liquidazione volontaria in aderenza ad accordi nazionali o comunitari;

fascia *B:* imprese che hanno effettuato programmi di ristrutturazionecon rilevanti riduzioni di capacità produttiva e/o imprese in procedura di concordato preventivo o amministrazione straordinaria o controllata;

fascia *C:* imprese che realizzano produzione CECA e che hanno predisposto programmi di ristrutturazione e riorganizzazione comunque influendo sulla razionalizzazione del settore;

fascia *D:* imprese già beneficiarie del decreto interministeriale 7 dicembre 1994 per le quali tuttora esiste l'esigenza di completamento del programma di ristrutturazione, in armonia con gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Esaminate le domande e la documentazione trasmesse dalle imprese al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel corso della procedura di assegnazione delle unità prepensionabili;

Ritenuto che le imprese siderurgiche Albasider, Berera Sud, Bettoni Flavio & C., Broggi Izar Industriale, Bundy, Cavatorta; Ciocca Lamiere, Cividale, Darfo, Demolizioni Industriali, E.N.I. settore siderurgico, Euroflex, Federacciai, Ferroleghe, Filiberti, F.lli Rolle fu Virgilio, Fomas, Fonderie Acciaierie G. Mandelli, Forgia Rapida, Forgiature Vitali, Fucinati, GB Officina elettromeccanica, Giuseppe e F.lli Bonaiti, G.S.T. Europa, Ispadue, I.T.M. Industrie tubi e manicotti; LA.RE Laminatoi del Reghena, Mecom, Metallurgica Abruzzese, Nuova Breda Fucine, Nuova Safil, Officine Maccaferri, Profilmec, Siderurgica Latina Martin, Sider Vasto, S.I.P.S. Società Industriale Prodotti Siderurgici, Tanga, Tubi Ghisa, pur avendo presentato domanda di concessione di pensionamenti anticipati non abbiano titolo a fruire di tale beneficio poiché non svolgono attività produttiva siderurgica regolata dal trattato CECA;

Ritenuto che le imprese Azzurra Costruzioni, Carpen.tu.mer., CIME, COM IMP, G.T.I., Il Gabbiano, ing. Vito Quadrato, Laudiero, Montusal Service, Morteo Industrie, Nuova Bertocci, Nuova Sardamag, Nuova Siet, Nuova Tecnoplastica Sud, OGET, OMST, Petitpierre Sud, Peyrani Sud, Polimeri Sud, RI-BELT sud, Salvatore Marotta & C., Sicalp, Siiatek Profilati Sud, Simonetti Metalmeccanica, STIMI, Trasporti Servizi Triestini, pur avendo presentato domanda di concessione dei pensionamenti anticipati non abbiano titolo a fruire di tale beneficio poiché non svolgono attività di impiantistica industriale nel settore siderurgico, così come individuata dal richiamato art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Tenuto conto che le imprese siderurgiche Acciaierie Bredina, Artfer e Pietra hanno comunicato la rinuncia all'assegnazione di unità prepensionabili ovvero l'inesistenza di soggetti aventi i requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento anticipato;

Tenuto conto che l'impresa Garboli-Rep ha comunicato l'intesa intervenuta con il gruppo Iritecna, secondo la quale la domanda volta ad ottenere il beneficio dei pensionamenti anticipati deve intendersi ricompresa nell'istanza presentata al medesimo fine dal gruppo Iritecna;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore siderurgico;

Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è integrato di n. 1887 unità prepensionabili derivanti dal residuo della riserva di cui all'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, citato nelle premesse, e dalla elevazione di 1600 unità di cui all'art. 9-*novies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, secondo la tabella allegata che, vistata, costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del contingente di unità prepensionabili attribuite ai gruppi industriali indicati nella tabella allegata al presente decreto, la ripartizione delle unità spettanti a ciascuna impresa appartenente al gruppo sarà effettuata dall'impresa capogruppo, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Le imprese indicate nella tabella allegata al presente decreto provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmetterle ai competenti enti previdenziali.

Art. 4.

Qualora, nel corso del 1996, risultassero, nell'ambito del limite massimo di 17.100 unità, residue disponibilità di unità prepensionabili, si provvederà ad una nuova ripartizione delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1996

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

TABELLA
(articolo 1)

| A) IMPRESE | Fascia | Unità prepensionabili |
|---|---|---|
| A1) *Siderurgia.* | | |
| A.D.S. Acciaierie del Sud | A | 53 |
| Dora | A | 4 |
| ELAM | A | 25 |
| Ferriera Acciaieria Casilina | A | 3 |
| Ferriera Acciaierie Sarde | A | 45 |
| Ferriera LAS | A | 1 |
| Ferriere San Carlo | A | 7 |
| Mini Acciaieria Odolese | A | 2 |
| Nuova Sidercamuna | A | 60 |
| Sangabriele | A | 1 |
| Siderurgica di Gianico | A | 1 |
| Alti Forni e Ferriere di Servola | B | 19 |
| Moccia | B | 8 |
| A.B.S. Acciaierie Bertoli Safau | C | 20 |
| Acciaierie di Darfo | C | 3 |
| Acciaierie e Ferriere Stefana | C | 30 |
| Acciaierie Valbruna | C | 29 |
| A.C.P. Acciaieria Cividate al Piano | C | 7 |
| Ferriera di Binzago | C | 4 |
| Ferriera Ponte Chiese | C | 1 |
| Ferriera Sider Scal | C | 2 |
| Ferriera Valsabbia | C | 12 |
| Ferriere Nord | C | 19 |
| Ferrosider | C | 8 |
| FIL - Fabbrica Italiana Lamiere | C | 2 |
| IRO - Industrie Riunite Odolesi | C | 6 |
| Italfond | C | 4 |
| Olifer | C | 1 |
| Profilati Nave | C | 19 |
| Sider Tronto | C | 4 |
| Siderurgica del Friuli | C | 1 |
| A2) *Impiantistica:* | | |
| Costruttori | A | 53 |
| OBF | A | 3 |
| Omsav | A | 22 |
| Petitpierre | A | 30 |
| Belleli | B | 12 |

| B) GRUPPI | Fascia | Unità prepensionabili |
|---|---|---|
| A1) *Siderurgia:* | | |
| Falck | A | 105 |
| Ilva in liquidazione | A | 78 |
| Alfa Acciai | | 95 |
| di cui: Acciaieria Megara | B | |
| Alfa Acciai | C | |
| Riva | | 532 |
| di cui: Ilva Laminati Piani | B | |
| Riva | D | |
| Ferdofin | B | 46 |
| Sofinpar | B | 25 |
| Beltrame | C | 67 |
| Feralpi | C | 45 |
| Leali | C | 115 |
| Acciai Speciali Terni | D | 48 |
| Arvedi | D | 7 |
| Dalmine | D | 19 |
| Lucchini | D | 62 |
| B2) *Impiantistica:* | | |
| Iritecna | A | 100 |
| Mitem Sud | B | 22 |
| *Totale . . .* | | 1.887 |

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

96A8770

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1996.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembte 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29/7/96 del 22 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 14 novembre 1996 (dalle ore 8 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 14 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

*Il direttore generale:* ROMANO

96A8561

DECRETO 12 dicembre 1996.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1996.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di ottobre 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.524,581 |
| Marco tedesco | » | 997,721 |
| Franco francese | » | 295,057 |
| Fiorino olandese | » | 889,382 |
| Franco belga | » | 48,438 |
| Lira sterlina | » | 2.417,418 |
| Lira irlandese | » | 2.452,420 |
| Corona danese | » | 260,230 |
| Dracma greca | » | 6,357 |
| E.C.U. | » | 1.911,387 |
| Dollaro canadese | » | 1.128,242 |
| Yen giapponese | » | 13,570 |
| Franco svizzero | » | 1.211,699 |
| Scellino austriaco | » | 141,816 |
| Corona norvegese | » | 235,143 |
| Corona svedese | » | 231,008 |
| Marco finlandese | » | 333,563 |
| Escudo portoghese | » | 9,873 |
| Peseta spagnola | » | 11,853 |
| Dollaro australiano | » | 1.207,225 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di ottobre 1996, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgani | Lit. | 0,321 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 14,091 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 27,319 |
| Angola: | | |
| Readjust Kwanza | » | 0,007 |
| Antille olandesi: | | |
| A/Guilder | » | 852,550 |
| Arabia Saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 409,407 |
| Argentina: | | |
| Peso Argentina | » | 1.526,256 |
| Aruba: | | |
| Fiorino Aruba | » | 852,550 |
| Azerbaigian: | | |
| Manat | » | 0,359 |
| Bahamas: | | |
| Dollaro Bahama | » | 1.526,065 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 4.048,455 |
| Bangladesh: | | |
| Taka | » | 35,805 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 758,745 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 763,032 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.526,065 |
| Bhutan: | | |
| Rupia Bhutan | » | 42,826 |
| Bielorussia: | | |
| Rublo Bielorussia | » | 0,076 |

| | | |
|---|---|---|
| Birmania: | | |
| Kyat | Lit. | 256,833 |
| Bolivia: | | |
| Boliviano | » | 295,177 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 433,959 |
| Brasile: | | |
| Real | » | 1.484,588 |
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | » | 1.080,132 |
| Bulgaria: | | |
| Lev | » | 6,906 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 6,910 |
| Cambogia: | | |
| Riel Kampuchea | » | 0,663 |
| Capo Verde: | | |
| Escudo Capo Verde | » | 18,392 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi | » | 565,209 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Cayman | » | 1.842,628 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,325 |
| Cina: | | |
| Renmimbi | » | 183,865 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.269,048 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,506 |
| Comore Isole: | | |
| Franco Comore | » | 3,930 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A. | » | 2,947 |
| Corea del Nord: | | |
| Won Nord | » | 709,797 |
| Corea del Sud: | | |
| Won Sud | » | 1,846 |
| Costa Rica: | | |
| Colon Costa Rica | » | 7,106 |
| Croazia: | | |
| Kuna Croazia | » | 280,309 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | Lit. | 1.526,065 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 110,359 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,469 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 449,802 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 175,323 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 415,563 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 124,679 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 254,344 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | » | 2.416,373 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 1.092,612 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 58,080 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 152,720 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 0,886 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro giamaicano | » | 44,835 |
| Gibilterra: | | |
| Sterlina Gibilterra | » | 2.416,373 |
| Gibuti Rep.: | | |
| Franco Djibouti | » | 9,248 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.152,418 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 251,876 |
| Guinea Bissau: | | |
| Peso Guinea Bissau | » | 0,084 |
| Guinea Conakry: | | |
| Franco Conakry | » | 1,517 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 10,986 |
| Haiti: | | |
| Gourde | » | 101,244 |
| Honduras: | | |
| Lempira | » | 123.675 |
| Hong Kong: | | |
| Dollaro Hong Kong | » | 197,364 |

| | | |
|---|---|---|
| **India:** | | |
| Rupia indiana | Lit. | 42,826 |
| **Indonesia:** | | |
| Rupia indonesiana | » | 0,656 |
| **Iran:** | | |
| Rial iraniano | » | 0,508 |
| **Iraq:** | | |
| Dinaro iracheno | » | 4.908,539 |
| **Islanda:** | | |
| Corona Islanda | » | 22,725 |
| **Israele:** | | |
| Shekel | » | 473,259 |
| **Jugoslavia:** | | |
| Nuovo dinaro jugoslavo | » | 301,763 |
| **Kazakistan:** | | |
| Tenge Kazakistan | » | 21,800 |
| **Kenya:** | | |
| Scellino keniota | » | 27,312 |
| **Kuwait:** | | |
| Dinaro Kuwait | » | 5.083,903 |
| **Laos:** | | |
| New Kip | » | 1,658 |
| **Lesotho:** | | |
| Maluti | » | 335,248 |
| **Lettonia Latvia:** | | |
| Nuovo Lat | » | 2.725,116 |
| **Libano:** | | |
| Lira libanese | » | 0,981 |
| **Liberia:** | | |
| Liberian dollaro | » | 1.526,065 |
| **Libia:** | | |
| Dinaro libico | » | 4.292,728 |
| **Lituania:** | | |
| Lita Lituania | » | 381,516 |
| **Macao:** | | |
| Pataca | » | 191,058 |
| **Macedonia:** | | |
| Dinaro | » | 37,482 |
| **Madagascar:** | | |
| Franco Rep. malgascia | » | 0,386 |
| **Malawi:** | | |
| Kwacha | » | 99,620 |
| **Malaysia:** | | |
| Ringgit | » | 609,407 |
| **Maldive:** | | |
| Rufiya | » | 129,657 |
| **Malta:** | | |
| Lira maltese | Lit. | 4.204,667 |
| **Marocco:** | | |
| Dirham Marocco | » | 173,836 |
| **Mauritania:** | | |
| Ouguiya | » | 11,032 |
| **Mauritius:** | | |
| Rupia Mauritius | » | 74,099 |
| **Messico:** | | |
| Peso Messico | » | 198,607 |
| **Moldavia:** | | |
| Leu Moldavia | » | 331,303 |
| **Mongolia:** | | |
| Tugrik | » | 3,270 |
| **Mozambico:** | | |
| Metical | » | 0,136 |
| **Nepal:** | | |
| Rupia nepalese | » | 26,879 |
| **Nicaragua:** | | |
| Cordoba oro | » | 175,569 |
| **Nigeria:** | | |
| Naira | » | 69,366 |
| **Nuova Zelanda:** | | |
| Dollaro neozelandese | » | 1.070,223 |
| **Oman:** | | |
| Rial Oman | » | 3,964,318 |
| **Pakistan:** | | |
| Rupia pakistana | » | 40,953 |
| **Panama:** | | |
| Balboa | » | 1.526,065 |
| **Papua Nuova Guinea:** | | |
| Kina | » | 1.144,616 |
| **Paraguay:** | | |
| Guarani | » | 0,731 |
| **Perù:** | | |
| New Sol | » | 599,210 |
| **Polinesia Francese:** | | |
| Franco C.F.P. | » | 16,212 |
| **Polonia:** | | |
| Zloty | » | 541,276 |
| **Qatar:** | | |
| Riyal Qatar | » | 419,349 |
| **Repubblica Ceca:** | | |
| Corona Ceca | » | 56,231 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Repubblica Slovacca: | | |
| Corona Slovacca | Lit. | 48,904 |
| Romania: | | |
| Leu | » | 0,463 |
| Russia: | | |
| Rublo Russia (M.) | » | 0,281 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 4,646 |
| Salomone Isole: | | |
| Dollaro Salomone | » | 424,635 |
| Sant'Elena: | | |
| Lira Sant'Elena | » | 2.416,373 |
| São Tomé: | | |
| Dobra | » | 0,639 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 302,064 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 1.754 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 1.080,132 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 36,378 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 10,962 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,582 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 26,820 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 335,248 |
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | » | 10,900 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 3,722 |
| Swaziland: | | |
| Lilangeni | » | 335,248 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 55.992 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 2,571 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 59,928 |
| Tonga Isola: | | |
| Pa Anga | » | 1.254,173 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad Tobago | » | 250,575 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | Lit. | 1.552,634 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,016 |
| Ucraina: | | |
| Hryvnia | » | 861,952 |
| Uganda: | | |
| New Scellino | » | 1,398 |
| Ungheria: | | |
| Forint ungherese | » | 9,585 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 181,168 |
| Vanuatu: | | |
| Vatu | » | 13,718 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 3,257 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,138 |
| Western Samoa: | | |
| Taia | » | 625,536 |
| Yemen Repubblica: | | |
| Rial | » | 13,494 |
| Zaire: | | |
| New Zaire | » | 0,052 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 1,197 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 145,029 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

*Il Ministro:* VISCO

96A8731

DECRETO 18 dicembre 1996.

**Autorizzazione ad alcune organizzazioni aderenti alla C.I.D.E. - Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario e dei servizi, a costituire centri di assistenza fiscale alle imprese.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono

costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1993, con il quale alla C.I.D.E.C. - Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla C.I.D.E.C. distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe relative a ciascuna richiesta di autorizzazione, indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la C.I.D.E.C., ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla C.I.D.E.C., come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12 novembre 1996;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78, della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla C.I.D.E.C.:

1) Centro servizi C.I.D.E.C., Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, corso V. Emanuele n. 21, legalmente rappresentato dal direttore sig. Giustino Verrocchio (richiesta autorizzazione del 13 novembre 1996; delega irrevocabile dell'8 ottobre 1996);

2) Centro servizi C.I.D.E.C. S. Benedetto del Tronto, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Voltattorni n. 73, legalmente rappresentato dal direttore sig. Giustino Verrocchio (richiesta autorizzazione del 13 novembre 1996; delega irrevocabile dell'8 ottobre 1996).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

*Il direttore generale:* ROMANO

96A8768

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 novembre 1996.

**Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in viticoltura ed enologia.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del diploma universitario in viticoltura ed enologia;

Sentito il parere dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXI-*quater* XXXI-*quinquies*, relativa al corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia;

Decreta:

*Articolo unico*

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in viticoltura ed enologia.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà agraria può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Dopo la tabella XXXI)-*quater*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXI-*quinquies* relativa al diploma universitario in viticoltura ed enologia.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996*
*Registro n. 1 Università, foglio n. 210*

---

TABELLA XXXI-*Quinquies*

## DIPLOMA UNIVERSITARIO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Art. 1. — Presso la facoltà di agraria può essere istituito il diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

L'istituzione del diploma universitario in «viticoltura ed enologia» prevede la disattivazione dell'orientamento in «viticoltura ed enologia» del corso di diploma in tecnologie alimentari e delle scuole dirette a fini speciali in «viticoltura ed enologia». A norma della legge 10 aprile 1991, n. 129, il diploma in tecnologie alimentari con orientamento in «viticoltura ed enologia» e il D.U. in viticoltura ed enologia danno diritto al titolo di enologo.

Art. 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è dichiarato strettamente affine ai corsi di D.U. in produzioni vegetali, tecnologie alimentari e biotecnologie agro-industriali della facoltà di agraria (tabella XXXI-*quater, Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992) e strettamente affine ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie (tabella XXXI, *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994), in scienze e tecnologie alimentari (tabella XXXI-*bis, Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e in scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea: le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed abilitati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti da altri corsi di diploma universitario o corsi di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma in viticoltura ed enologia, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguinento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà degli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nel corso di diploma.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocimo e/o elaborato finale. L'attività del laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre avere superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati nelle aree didattiche indicate nell'art. 6.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari definiti nel D.P.R. 12 aprile 1994 n. 112 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

*c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*e)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare, o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6 (*Articolazione del diploma universitario in viticoltura ed enologia*). — Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti:

Area 1. Matematica e fisica (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A.

Area 2. Chimica (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, G07A.

Area 3. Scienza del suolo e biochimica agraria (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 4. Biologia e fisiologia della vite (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E01E, E01A, E01B, G07A, G02B.

Area 5. Area economica e legislazione vitivinicola (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X.

Area 6. Tecnologia Alimentare (50 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 7. Microbiologia generale ed enologica (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08B.

Area 8. Enologia (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08A, G05B.

Area 9. Analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08A, G08B, G07A.

Area 10. Scienza e tecnica della produzione viticola (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G05B, G04X.

Area 11. Difesa della vite (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

Le rimanenti ore saranno destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

96A8767

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 dicembre 1996.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «VENTIPULMIN» preparazione granulare per uso orale.**

### IL DIRETTORE GENERALE
### DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITA PUBBLICA VETERINARIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto con il quale e stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «VENTIPULMIN» (clenbuterolo cloridrato) — nella preparazione granulato in buste da 10 g (confezione da 60 buste) — A.I.C. n. 100033024 a nome della ditta estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein - Germania;

Considerato che con l'approvazione del regolamento 1312/96/CE dell'8 luglio 1996, il principio attivo clenbuterolo cloridrato è stato inserito in allegato III del regolamento 2377/90/CEE;

Ritenuto che alla luce del succitato regolamento la forma farmaceutica granulato per uso orale non è compatibile con le indicazioni terapeutiche e con le limitazioni d'uso previste e che pertanto sussistono gli elementi per procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso orale;

Viste le disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «VENTIPULMIN» (clenbuterolo cloridrato) nella preparazione granulato per uso orale (confezione 60 buste da 10 g) A.I.C. numero 100033024 — a nome della ditta estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH — Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Art. 2.

La specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi nella preparazione granulato per uso orale non può essere più venduta.

La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

*Il direttore generale:* MARABELLI

96A8769

DECRETO 23 dicembre 1996.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur Kinesitherapeute» conseguito in Belgio dal sig. Orgerie Joseph Marie Felix Dominique;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur Kinesitherapeute» conseguito in Francia in data 22 luglio 1986, dal sig. Orgerie Joseph Marie Felix Dominique nato a Ruffec (Francia) il 20 marzo 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

*Il dirigente generale:* D'ARI

96A8794

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la tabella, sostituita dalla legge di conversione, riportata con carattere tondo.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2 e 3 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1° marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al *31 dicembre 1997*. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

1-bis. *Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4-*bis *del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.*

1-ter. *Il trattenimento in servizio di cui al comma 1-*bis *si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.*

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. *Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 20 sono soppresse:*

*1) la lettera* d) *del comma 2;*

*2) al comma 4 le parole: «dello stesso contingente»;*

b) *alla lettera* a) *del comma 5 dell'articolo 36:*

*1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: «più gravi della consegna»;*

*2) il numero 4) è soppresso;*

c) *alla lettera* e) *del comma 1 dell'articolo 37, le parole: «di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame»;*

d) *al comma 1 dell'articolo 38, le parole: «proveniente dal ruolo "sovrintendenti" e dal ruolo "appuntati e finanzieri"» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo della guardia di finanza»;*

e) *al comma 3 dell'articolo 43, è aggiunta la seguente lettera:*

*«d-*bis) *2 ventesimi per il diploma di laurea»;*

f) *all'articolo 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-*bis. *Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».*

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella *C/2*, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«*a) sia idoneo al servizio militare incondizionato.* Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;»;

*b)* il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 17;»;

*c)* il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva *fino alla visita medica prevista dalla lettera* e) del comma 2 dell'articolo 17;».

6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonché alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.

6-bis. *I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato.*

7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: «al concorso di cui al comma 1 i volontari» sono sostituite dalle seguenti: «ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti».

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validità della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici. L'inquadramento è effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 e in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

Art. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 465.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
(previsto dall'art 2, comma 4)

Tabella C/2
(art 16, comma 1)

## CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

### RUOLO MARESCIALLI

| GRADO | | PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1) | | | | Periodi minimi in reparti operativi. (1) | NOTE | CORSI | ESAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | A | Nocchieri Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta Tecnici di macchine | Tecnici di armi Elettrotecnici | Specialisti del servizio amministrativo e logistico | Nocchieri di Porto | Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo | | (3) | |
| AIUTANTI | | 1 anno | 1 anno | | 3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata | 1 anno | I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado | | |
| Capi di 1ª Classe | AIUTANTI | 8 anni | 7 anni | 4 anni | 3 anni (2) | 7 anni | I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B. | | |
| Capi di 2ª Classe | Capi di 1 Classe | 6 anni | 6 anni | 3 anni | — | 6 anni | Idem come sopra | | |
| Capi di 3ª Classe | Capi di 2 Classe | — | — | — | — | — | — | | |

*segue* Tabella C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

| GRADO | | PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1) | | | | Periodi minimi in reparti operativi. (1) | NOTE | CORSI | ESAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | A | Nocchieri Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta Tecnici di macchine | Tecnici di armi Elettrotecnici | Specialisti del servizio amministrativo e logistico | Nocchieri di Porto | Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo | | (3) | |
| 2° Capo | 2° Capo Scelto | 10 anni | 8 anni | 5 anni | 6 anni (2) | 8 anni | I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B. | | |
| Sergente | 2° Capo | 7 anni | 6 anni | 4 anni | 3 anni (2) | 6 anni | idem come sopra | | |

RUOLO TRUPPA

| DA | A | Nocchieri Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta Tecnici di macchine | Tecnici di armi Elettrotecnici | Specialisti del servizio amministrativo e logistico | Nocchieri di Porto | Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo | NOTE | CORSI | ESAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sottocapo di 1° classe | Sottocapo di 1° classe Scelto | 8 anni | 7 anni | 4 anni | 3 anni (2) | 7 anni | idem come sopra | | |
| Sottocapo di 2° classe | Sottocapo di 1° classe | 6 anni | 6 anni | 3 anni | ———— | 6 anni | idem come sopra | | |

NOTE:

(1) - a I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L.vo 196/95.
Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D.L.vo 196/95, i periodi di imbarco/reparti operativi si considerano ridotti alla metà

b Restano ferme le disposizioni dell'art.5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art.6 della Legge 26 Giugno 1965, n°813, nonché, in quanto applicabili le disposizioni dell'art.68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18 Giugno 1931, n°914, e successive modificazioni;

c sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori marinareschi educatori fisici.

(2) - Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarichi di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità del servizio »

96A8780

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21745 del 28 novembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Co.Ma.Tt., con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Tt., con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Tt., con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Pontecurone (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Pontecurone (Alessandria), per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 25 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Pontecurone (Alessandria), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 1996 con decorrenza 25 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21746 del 28 novembre 1996:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 giugno 1994 al 9 agosto 1994, della ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli).

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 10 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 10 giugno 1994 al 9 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1994 con decorrenza 10 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21747 del 28 novembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 29 gennaio 1996 al 6 maggio 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Lecce.

Parere comitato tecnico del 18 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Lecce, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 6 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21748 del 28 novembre 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1996, della ditta S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con sede in Milano e unità di Trezzano (Milano) e Corsico (Milano).

Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con sede in Milano e unità di Trezzano (Milano) e Corsico (Milano), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 luglio 1995, n. 18339 nota ispettorato del lavoro di Milano del 24 settembre 1996, n. 12035.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21749 del 28 novembre 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 maggio 1995 al 29 maggio 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano/Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Bitonto (Bari).

Parere comitato tecnico del 18 settembre 1996: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbl. nella G.U. del 18 gennaio 1995, n 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto 30 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a La Rinascente, con sede in Milano/Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1995 con decorrenza 30 maggio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbl. nella *G.U.* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 30 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano/Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 30 novembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbl nella *G.U.* del 18 gennaio 1995, n 14

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A8680

**Elenco degli enti radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi**

Il comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ha deliberato la cancellazione dei seguenti enti cooperativi:

| Denominazione sociale | Sede | Associazione nazionale di adesione | Numero di iscrizione all'Albo |
|---|---|---|---|
| San Giorgio Sc. ed r.l | Via M. D'Azeglio n. 3 - Putignano (Bari) - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 16/072/036/17 |
| Coop. Edific Aurora S c.r.l. | Via Cosimo Morelli n. 19 - Imola (Bologna) - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 08/037/032/81 |
| S.c. Edific. «Comprensoriale Riminese» S c r.l. | Via Caduti di Marzabotto, 40 - Rimini - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 08/040/035/86 |
| Azalea 85 - Sc.ed.rl. | Via Addone, 2 - Potenza - Delibera 21 febbraio 1996 | Non ad. | 17/076/063/184 |
| «Coop. Libertà» S.c r.l | Via 24 maggio 3 - Cavenago Brianza (Milano) - Delibera 19 marzo 1996 | Lega | 03/015/068/386 |
| «Il Tetto Coop. Edif.» S.c.r.l. | Via Salviola, 10 - Formigine (Modena) - Delibera 6 maggio 1996 | Non ad. | 08/036/015/465 |
| «Sc. ed Lanerossi 1» | Via Di Vittorio, 99 - Foggia - Delibera 6 maggio 1996 | Non ad | 16/071/024/499 |
| Nuova Borgio S.c.r.l. | Via Trento e Trieste n. 66 - Borgio Verezzi (Savona) - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 07/009/013/526 |
| Coop. «Annalori» | Via Ippocrate, 1 - Avezzano (L'Aquila) - Delibera 6 maggio 1996 | UNCI | 13/066/006/865 |
| Habitat 1974 Sc. ed r.l | Via Adige, 3/C - Civitavecchia (Roma) - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 12/058/032/1031 |
| Nuova Formula 78 S c r.l. | Via T. Martel, 3 - Allumiere (Roma) - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 12/058/004/1032 |
| Co.E.Di.Po. 77 - Coop. Edil Dipendenti Portuali | Via Adige, 3/C - Civitavecchia (Roma) - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 12/058/032/1034 |
| Il Concio Sc. ed r l. | Via Molfetta, 32 - Giovinazzo (Bari) - Delibera 25 giugno 1996 | Non ad. | 16/072/022/1182 |
| Sc. ed La Residente S.c.r.l. | Via Milazzo, 28 - Pesaro - Delibera 6 maggio 1996 | Lega | 11/041/044/1359 |
| Sc. ed. «Agrippina» r.l. | Via XX Settembre, 65 - Torino - Delibera 6 maggio 1996 | Non ad | 01/001/272/2306 |
| Sc. ed. «Minnie» r.l. | Via XX Settembre, 65 - Torino - Delibera 6 maggio 1996 | Non ad. | 01/001/272/2307 |
| La Cittadella S.c.r.l. | Corso Savoia, 25 - Rosolini (Siracusa) - Delibera 6 maggio 1996 | Non ad | 19/089/016/2564 |
| Bellavista S.c.r.l. | Via Crociferi, 55 - Catania - Delibera 6 maggio 1996 | AGCI | 19/087/015/2672 |

96A8809

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Tarka, alle condizioni e con le specialità di seguito indicate.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 64 del 26 novembre 1996*

Specialità medicinale: TARKA - Verapamil/Trandolapril.

Titolare A.I.C.: Knoll AG, con sede in Ludwigshafen a/Rhein, Germania, rappresentante in Italia: Knoll farmaceutici S.p.a., via Europa 35, Muggiò (Milano).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Knoll AG sito in Knollstrasse 50 - 67061 Ludwigshafen, Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

Tarka 180/2 - 30 capsule a lento rilascio.
A.I.C. n. 032384051/M (in base 10) 0YW91M (in base 32).
classe C.

Tarka 180/2 - 50 capsule a lento rilascio.
A.I.C. n. 032384063/M (in base 10) 0YW91Z (in base 32).
classe C.

Composizione: principio attivo: verapamil cloridrato e trandolapril.

Eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, lattosio, magnesio stearato, polietilenglicole 400, polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, sodio alginato, sodio docusato, sodio stearil fumarato, talco, titanio biossido.

Composizione della capsula: gelatina, ossido di ferro, sodio lauril solfato, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale in pazienti la cui pressione arteriosa è stata normalizzata con i singoli componenti nelle stesse proporzioni delle dosi.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 65 del 3 dicembre 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZIAXEL alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., viale Gran Sasso 18, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate nello stabilimento Knoll AG sito in Knollstrasse 50, 67061 Ludwigshafen, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Ziaxel 180/2 - 30 capsule a lento rilascio;
A.I.C. n. 032385054 (in base 10) 0YWB0Y (in base 32);
classe C;

Ziaxel 180/2 - 50 capsule a lento rilascio;
A.I.C. n. 032385066 (in base 10) 0YWB1B (in base 32);
classe C.

Composizione: principio attivo: verapamil cloridrato e trandolapril.

Eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, lattosio, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, sodio alginato, sodio docusato, sodio stearil fumarato, talco, titanio biossido.

Composizione della capsula: gelatina, ossido di ferro, sodio lauril solfato, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale in pazienti la cui pressione arteriosa è stata normalizzata con i singoli componenti nelle proporzioni delle dosi.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A8804**

### Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano IODOSORB

*Decreto MCR n. 941/1996*

Specialità medicinale IODOSORB, nella forma e confezione: unguento tubo da 40 g.

Titolare A.I.C.: Perstorp Pharma - Perstorp AB - Lund - Svezia, rappresentata in Italia dalla società Valeas S.p.a. industria chimica e farmaceutica, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, codice fiscale 04874990155.

Modifiche apportate confezioni: in sostituzione della confezione unguento tubo 40 g è autorizzata la confezione: unguento tubo da 20 g.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

unguento tubo da 20 g;
A.I.C. n. 026254033 (in base 10) 0T16QK (in base 32);
classe: «C».

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni delle specialità medicinali sopraindicate devono essere poste in commercio con gli stampati precedentemente autorizzati, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A8805**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Erezione in ente morale dell'Associazione «Missione dell'Immacolata», in Frigento

Con decreto ministeriale del 9 dicembre 1996, l'Associazione privata di diritto civile «Missione dell'Immacolata», con sede in Frigento (Avellino), presso la Casa dell'Immacolata «Madre del Buon Consiglio», è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, in data 3 dicembre 1996, a rogito del notaio Edgardo Pesiri.

96A8784

### Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.2953.XV.J (907) del 27 agosto 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Razzo Sura - D» ed i suoi componenti sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito descritto:

A. *Razzo Sura D completo*

(1) Razzo Sura D con testa di guerra scoppiante (US-3) (N. ONU 0181-1.1E), categoria II, gruppo A;

(2) Razzo Sura D con testa di guerra scoppiante incendiaria (UIS-3) (N. ONU 0181-1.1E), categoria II, gruppo A;

(3) Razzo Sura D con testa di guerra perforante (PI-3) (N. ONU 0181-1.1E), categoria II, gruppo A;

(4) Razzo Sura D con testa di guerra inerte (UES-3) (N. ONU 0183-1.3C), categoria I, gruppo C.

B. *Propulsore per razzo Sura D e sub componenti*

(5) Propulsore completo per razzo Sura D (N. ONU 0186-1.3C), categoria I, gruppo C;

(6) Grano propellente per propulsore per razzo Sura D (N. ONU 0271-1.1C), categoria I, gruppo B;

(7) Accenditore elettrico per propulsore per razzo Sura D (N. ONU 0454-1.4S), categoria V, gruppo B.

C. *Teste di guerra*

(8) Testa di guerra scoppiante (US-3) per razzo Sura D (con o senza spolette) (N. ONU 0287-1.2D), categoria II, gruppo A;

(9) Testa di guerra scoppiante incendiaria (con o senza spolette) (UIS-3) (N. ONU 0287-1.2D), categoria II, gruppo A;

(10) Testa di guerra perforante (PI-3) (con o senza sistema di spolettamento) (N. ONU 0287-1.2D), categoria II, gruppo A.

D. *Spolette*

(11) Spoletta RKX 337 per teste di guerra US-3 e UIS-3 (N. ONU 0409-1.2D), categoria II, gruppo A;

(12) Elemento di testa KZX336 per testa di guerra PI-3 (N. ONU 0409-1.2D), categoria II, gruppo A;

(13) Dispositivo di coda per testa di guerra PI-3 (N. ONU 0409-1.2D), categoria II, gruppo A.

96A8785

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

### Revoca del riconoscimento di istituto scientifico alla cooperativa Ecomar, in Rimini

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 28 novembre 1996, è stato revocato il riconoscimento di istituto scientifico, concesso alla cooperativa Ecomar, con sede in Rimini, con decreto del Ministro della marina mercantile del 1° febbraio 1989, per liquidazione volontaria della medesima.

96A8781

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Modificazioni allo statuto della Società nazionale di scienze, lettere ed arti, in Napoli

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 2 dicembre 1996 al n. 311, è stata approvata la modifica degli articoli 2, 8 e 10 del vigente statuto della Società nazionale di scienze, lettere ed arti, con sede in Napoli.

96A8782

### Autorizzazione all'Accademia Etrusca, in Cortona ad acquistare un terreno

Con decreto ministeriale 18 novembre 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 2 dicembre 1996 al n. 312, l'Accademia Etrusca, con sede in Cortona, è autorizzata ad acquistare un terreno agricolo in Cortona, località il Sodo, Sant'Eusebio censito al nuovo catasto terreni del comune di Cortona, al foglio 186, mappali n. 311 e 315, per un insieme di aree 26.

96A8783

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 27 dicembre 1996*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1530,85 |
| ECU | 1896,42 |
| Marco tedesco | 982,89 |
| Franco francese | 291,42 |
| Lira sterlina | 2575,96 |
| Fiorino olandese | 875,72 |
| Franco belga | 47,701 |
| Peseta spagnola | 11,668 |
| Corona danese | 256,94 |
| Lira irlandese | 2551,93 |
| Dracma greca | 6,185 |
| Escudo portoghese | 9,765 |
| Dollaro canadese | 1121,26 |
| Yen giapponese | 13,262 |
| Franco svizzero | 1134,22 |
| Scellino austriaco | 139,66 |
| Corona norvegese | 236,55 |
| Corona svedese | 222,62 |
| Marco finlandese | 329,00 |
| Dollaro australiano | 1218,56 |

96A8846

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un'eredità».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 30, seconda colonna, al quarto rigo dove è scritto: «... consistente in un immobile sito in Chiavari (Genova) *del valore di circa L. 19.480.000*», leggasi: «... consistente in un immobile sito in Chiavari (Genova), *il cui valore dichiarato, di L. 170.000.000, è stato ridotto a L. 168.000.000 dall'U.T.E. di Genova, nonché del 10% dei beni mobili di proprietà della de cujus per un valore di circa L. 19.480.000.*».

**96A8783**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

## LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

# MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

## MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° *giorno* feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali

## TARIFFE (*)

| **Annunzi commerciali** | | Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga | Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga |
|---|---|---|---|
| *Testata* | (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe | **L. 114.000** | **L. 132.000** |
| *Testo* | Per ogni riga o frazione di riga | **L. 38.000** | **L. 44.000** |
| **Annunzi giudiziari** | | | |
| *Testata* | (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | **L. 30.000** | **L. 35.000** |
| *Testo* | Per ogni riga o frazione di riga | **L. 15.000** | **L. 17.500** |

**N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.**
**Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

# CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M Tesoro 18 ottobre 1995)

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 360.000** | **L. 720.000** |
| Abbonamento semestrale | **L. 220.000** | **L. 440.000** |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | **L. 1.550** | **L. 3.100** |

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

**(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.**

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 385.000 |
| - semestrale | L. | 211.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 72.500 |
| - semestrale | L. | 50.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 216.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 72.000 |
| - semestrale | L. | 49.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 215.500 |
| - semestrale | L. | 118.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 742.000 |
| - semestrale | L. | 410.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189